

**Ordinanza dell'Assemblea federale
relativa alla legge sul Parlamento
e all'amministrazione parlamentare
(Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)**

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 7 novembre 2014¹;

visto il parere del Consiglio federale del 14 gennaio 2015²,

decreta:

I

L'ordinanza del 3 ottobre 2003³ sull'amministrazione parlamentare è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 16c

Sezione 8:

**Trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione
dell'infrastruttura elettronica**

Art. 16c Basi legali e competenze

¹ L'ordinanza del Consiglio federale del 22 febbraio 2012⁴ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione si applica per analogia anche ai membri dell'Assemblea federale e ai collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari, salvo disposizioni contrarie della presente ordinanza.

² Le competenze che l'ordinanza del Consiglio federale sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione attribuisce al servizio previsto dal piano di protezione dei dati di un organo federale sono assunte, per quanto concerne l'Assemblea federale e le segreterie dei gruppi parlamentari, dal delegato alla sicurezza dell'Assemblea federale.

1 FF 2015 913

2 FF 2015 923

3 RS 171.115

4 RS 172.010.442

Art. 16d Analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso

¹ Se una proposta di analisi nominale in riferimento a persone a causa di abuso o sospetto di abuso è presentata al delegato alla sicurezza dell'Assemblea federale, questi ne informa la persona interessata e chiede il suo consenso all'analisi.

² Prima dell'analisi il delegato della Delegazione amministrativa verifica:

- a. che il sospetto concreto di abuso sia sufficientemente comprovato per scritto oppure che l'abuso sia documentato; e
- b. che la persona interessata sia stata informata per scritto dell'esistenza di un sospetto concreto di abuso o dell'abuso documentato.

³ Se non vi è il consenso della persona interessata, l'analisi deve essere autorizzata:

- a. per i deputati: dalla Delegazione amministrativa;
- b. per i collaboratori delle segreterie dei gruppi parlamentari: dal presidente del gruppo interessato.

⁴ Il delegato alla sicurezza dell'Assemblea federale incarica i Servizi del Parlamento (gestore) di procedere a un'analisi nominale di dati amministrati o non amministrati concernenti la persona interessata.

⁵ I Servizi del Parlamento trasmettono il risultato dell'analisi al delegato alla sicurezza dell'Assemblea federale. Quest'ultimo ne informa la persona interessata e la Delegazione amministrativa o il presidente del gruppo interessato.

Art. 27 cpv. 1bis

^{1bis} La Delegazione amministrativa nomina un delegato alla sicurezza dell'Assemblea federale. Egli è competente, in tutti i settori della sicurezza, della pianificazione e dell'organizzazione di misure di protezione per deputati e collaboratori dei Servizi del Parlamento.

II

La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore della presente ordinanza.